

PROCEDURE DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI DI COMPLEMENTARIETA' E ASSENZA DOPPIO FINANZIAMENTO TRA PSR E OCM

INDICE

1	Riferimenti normativi	2
2	Principi generali.....	2
3	Controlli sulle domande di aiuto e di pagamento presentate sul PSR (di competenza della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale)	4
3.1.	Controlli relativi alla complementarietà con OCM ortofrutta.....	4
3.1.1.	Controlli sulla domanda di aiuto/varianti presentate sul PSR	4
3.1.2.	Controlli sulla domanda di pagamento presentata sul PSR	5
3.2.	Controlli relativi alla complementarietà con OCM olio di oliva	6
3.2.1.	Premessa	6
3.2.2.	Controlli sulla domanda di aiuto/varianti presentate sul PSR	6
3.2.3.	Controlli sulla domanda di pagamento presentata sul PSR	6
4	Controlli nella fase di approvazione, esecuzione e rendicontazione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutta presentati nell'ambito dell'OCM.....	7
4.1.	Premessa	7
4.2.	Controlli nella fase di approvazione dei Programmi operativi, delle modifiche per l'anno successivo e delle modifiche in corso d'anno (di competenza della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale).....	8
4.3.	Controlli nella fase di esecuzione e di rendicontazione dei Programmi operativi (di competenza di ARTEA).....	8
5	Controlli nella fase di valutazione, esecuzione e rendicontazione dei Programmi di attività delle Organizzazioni di Produttori del settore olio di oliva presentati nell'ambito dell'OCM.....	9
5.1.	Controlli nella fase di valutazione dei Programmi di attività (di competenza della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale).....	9
5.2.	Controlli nella fase di esecuzione e di rendicontazione dei Programmi di attività (di competenza di AGEA)	9

1 Riferimenti normativi

Sulla base di quanto disposto dal:

1. Regolamento UE n. 1303/2013, all'articolo 65 comma 11, "un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma";
2. Regolamento UE n. 1306/2013 all'articolo 30 "Divieto di doppio finanziamento" – "le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione";
3. Accordo di partenariato adottato il 29.10.14 - "La riforma dei pagamenti diretti e l'introduzione di nuove forme di sostegno nell'impianto dei pagamenti stessi richiede un'attenta definizione di regole che consentano di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e eventuali sovra compensazioni.
Per ciò che riguarda le condizioni di accesso al regime dei pagamenti "verdi" e le relative pratiche (diversificazione, mantenimento dei prati permanenti e aree di interesse ecologico), le regole necessarie per assicurare la coerenza e la complementarità sono definite con provvedimenti nazionali previa concertazione tra lo Stato e le Regioni.
Per ciò che riguarda, invece, i regimi di aiuto agli investimenti, quali ad esempio la riconversione e ristrutturazione degli impianti o la promozione, in alcuni settori compresi in organizzazioni di mercato (vino, ortofrutta), la duplicazioni dei finanziamento sarà evitata attraverso la realizzazione della piena interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento. Fino alla completa realizzazione del suddetto sistema di scambio dati saranno applicate tra i regimi di aiuti dello sviluppo rurale e dell'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007-2013 semplificate e, per quanto possibile, omogenee sul territorio nazionale."
4. PSR 2014/2020 della Regione Toscana capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità" – 14.1 "Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con: 14.1.1 "Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune" nel quale si stabilisce che "coerentemente con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato, per i regimi di aiuto agli investimenti in alcuni settori compresi in OCM la duplicazione dei finanziamenti sarà evitata attraverso la realizzazione della piena interoperabilità dei sistemi di gestione e controllo delle domande di aiuto e di pagamento. Fino alla completa realizzazione del suddetto sistema di scambio dati saranno applicate tra i regimi di aiuto dello Sviluppo Rurale e dell'OCM regole di demarcazione analoghe a quelle previste nel periodo di programmazione 2007/2013. Il richiedente, in sede di domanda sul PSR, dovrà dichiarare di non chiedere, per lo stesso investimento, altri finanziamenti. L'Organizzazione di Produttori (OP) è tenuta a dichiarare che non ha beneficiato o non beneficerà di altri finanziamenti unionali per le azioni o misure previste dai regolamenti di attuazione delle OCM ortofrutta (art. 61 Reg. UE n. 543/2011) e olio (art. 4.2 del Reg. UE n. 611/2014). In linea generale la verifica che un beneficiario non riceva, per una data operazione, più forme di sostegno sarà reso possibile tramite consultazione di sistemi informativi."

2 Principi generali

Per i regimi di aiuto inerenti gli investimenti, nell'ambito della complementarità fra PSR 2014/2020 e OCM ortofrutta o olio di oliva, si fa riferimento alle sottomisure 4.1, 4.2, 4.4 e alla misura 5 del PSR.

Le verifiche sulla complementarità si basano sul Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole e, in funzione di esso, sulla singola voce di spesa o documento di pagamento come meglio descritto nei paragrafi che seguono.

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e s.m.i., il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA, il quale deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.

Per gli altri regimi di aiuto non inerenti gli investimenti, la complementarità fra PSR 2014/2020 e OCM ortofrutta o olio di oliva è definita nel sotto paragrafo 14.1 "Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza" del PSR 2014/2020 ed in particolare nelle tabelle relative all'OCM ortofrutta e olio di oliva. In particolare nell'ambito del:

1. settore ortofrutta (tab. 14.1.1.6 del PSR 2014/2020):

- a. le attività di formazione, di aggiornamento, di informazione e di consulenza per i soci diretti o indiretti delle OP con un PO approvato su materie attinenti il settore ortofrutticolo sono a carico esclusivamente dei PO delle OP; nell'ambito delle **misure 1 e 2** del PSR è assicurata ai soci dell'OP la formazione, l'aggiornamento, l'informazione e la consulenza per tutte le altre materie escluse l'ortofrutta;
- b. gli impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR (**misure 10 e 11**) sono finanziati esclusivamente dal PSR; nell'ambito dei Programmi operativi possono essere finanziati impegni diversi da quelli previsti dalle misure 10 e 11 del PSR;
- c. le attività di promozione ed informazione attinenti il settore ortofrutticolo realizzate da OP con un PO approvato, dalle loro filiali o dai soci diretti o indiretti delle OP suddette sono a carico esclusivamente dei PO delle OP **e non della sottomisura 3.2 del PSR 2014/2020**;
- d. le attività di collaudo e trasferimento dell'innovazione attinenti il settore ortofrutticolo realizzate da OP con un PO approvato sono a carico esclusivamente dei PO delle OP e non delle **sottomisure 16.1 e 16.2 del PSR 2014/2020**;

2. settore olio di oliva (tab. 14.1.1.7):

- a. la formazione, l'aggiornamento, l'informazione e la consulenza per le produzioni olivo-oleicole destinata ai soci dell'OP viene erogata esclusivamente nell'ambito dei Programmi di attività delle OP; **le misure 1 e 2** del PSR assicurano ai soci dell'OP la formazione, l'aggiornamento, l'informazione e la consulenza per tutte le altre materie escluse l'olio di oliva;
- b. gli impegni relativi a tutte le operazioni attivate nell'ambito delle misure agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica del PSR (misure 10 e 11) sono finanziati esclusivamente dal PSR; nell'ambito dei Programmi di attività possono essere finanziati impegni diversi da quelli previsti dalle misure 10 e 11 del PSR;

La complementarietà fra PSR 2014/2020 e le altre OCM è definita nel sotto paragrafo 14.1 "Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarietà/coerenza" del PSR 2014/2020 ed in particolare nelle tabelle relative all'OCM vitivinicola e zootecnia. In particolare nell'ambito della:

1. settore vitivinicolo (tab. 14.1.1.8 del PSR 2014/2020) per:

- a. le attività di promozione sull'OCM unica - settore vitivinicolo, il Mipaaf non prevede di attivare la misura della promozione rivolta al mercato interno, mentre è già attivata quella per i paesi terzi mentre con la **sottomisura 3.2** del PSR si finanzia solo la promozione sul mercato interno;
- b. la "**ristrutturazione e riconversione dei vigneti**" compreso il "**reimpianto per ragioni sanitarie e fitosanitarie**" a norma dell'articolo 46, reg. (UE) n 1308/2013 è finanziato esclusivamente con l'OCM unica - settore vitivinicolo. Non si prevede la possibilità di presentare domanda **sulle sottomisure 4.1 e 5.2** del PSR per detti interventi. Sono, invece, finanziati con le **sottomisure 4.1 e 5.2** del PSR gli investimenti materiali per la gestione/esecuzione delle operazioni colturali e di raccolta nel vigneto;
- c. gli **investimenti** a norma dell'articolo 50 reg. (UE) n 1308/2013, nell'ambito dell'OCM, sono attivati a livello nazionale attraverso il PNS. In Regione Toscana non sarà utilizzata in considerazione delle difficoltà di complementarietà per singola operazione e della tempistica di realizzazione delle operazioni. Pertanto tutti gli investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. sono finanziati nelle **sottomisure 4.1, 4.2, 5.2, 16.3 e 16.4** del PSR fermo restando le limitazioni in esse contenute. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentare la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili;
- d. **l'innovazione nel settore vitivinicolo** a norma dell'articolo 51 reg. (UE) n 1308/2013 non è stata attivata dal MIPAAF attraverso il PNS; pertanto sarà finanziata solamente all'interno del PSR attraverso la misura 1, 2 e 16.2.

2. settore zootecnico (tab. 14.1.1.9 del PSR 2014/2020) per:

- a. **settore carni bovine e ovini e caprini:** nessuna forma di intervento a sostegno degli investimenti è previsto in questi settori, né sono presenti limitazioni alla produzione. Pertanto, non si rileva la necessità di demarcare gli interventi previsti dall'OCM con quelli previsti nel PSR;
- b. **settore latte:** non vi sono rischi di sovrapposizione con le misure del PSR;
- c. **apicoltura:** il Reg. UE 1308/2013 (ex Reg. CE 1234/2007) finanzia le seguenti azioni: formazione e assistenza tecnica agli apicoltori; investimenti per l'esercizio del nomadismo quali: acquisto di arnie, macchine, attrezzature, materiali vari, autocarri. Nel PSR, ed in particolare nelle sottomisure **4.1, 4.2, 5.2**, sono finanziabili tutti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione dei locali di lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura e l'acquisto di macchinari e materiali non destinati all'attività di nomadismo.

3 Controlli sulle domande di aiuto e di pagamento presentate sul PSR (di competenza della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale)

La verifica della complementarietà e dell'assenza del doppio finanziamento fra PSR e OCM viene effettuata solo sugli "investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore di cui trattasi (ortofrutta o olio d'oliva)" inseriti nella singola domanda presentata sul PSR.

Il soggetto in domanda di aiuto e di pagamento deve dichiarare di non aver richiesto e che non richiederà altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

La certezza che un soggetto non abbia ricevuto per i suddetti investimenti un doppio finanziamento si ha con la verifica effettuata in istruttoria di pagamento attraverso il confronto dei documenti di spesa presentati nel PSR e nell'OCM da uno stesso CUAA. A conferma di ciò è opportuno tener presente che nell'ambito dell'OCM, l'elenco dei CUAA beneficiari dei Programmi Operativi è conosciuto solo in fase di rendicontazione del Programma Operativo stesso. Le considerazioni sopra espresse portano a concludere che in fase di ammissibilità non si arriva ad avere una effettiva certezza che il requisito collegato al divieto del doppio pagamento sia effettivamente soddisfatto. Pertanto, in fase di ammissibilità gli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutticolo e olio di oliva sono ammessi in forma condizionata, subordinando la definitiva ammissibilità all'esito positivo delle verifiche effettuate in fase di pagamento. Infatti ai fini della verificabilità e controllabilità il momento più certo per confutare che un soggetto non abbia richiesto o ricevuto un doppio pagamento con riferimento ad una data voce di spesa si ha solo con le verifiche effettuate in fase di istruttoria di pagamento.

In domanda di pagamento il beneficiario deve, inoltre, dichiarare di essere o di essere stato socio diretto o indiretto di una OP indicando il periodo di adesione (data inizio ed eventualmente data fine) o di essere una OP/Filiale. Tale dichiarazione viene controllata secondo le procedure descritte al successivo paragrafo 3.1.2. Nell'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole le OP riconosciute dalla Regione Toscana, le filiali delle OP del settore ortofrutta e i soci diretti e indiretti delle OP sono individuati con degli appositi documenti che vengono periodicamente aggiornati con modalità che saranno definite con altri atti o attraverso la fornitura ad ARTEA dei relativi elenchi da parte della Regione Toscana.

3.1. Controlli relativi alla complementarietà con OCM ortofrutta

3.1.1. Controlli sulla domanda di aiuto/varianti presentate sul PSR

L'ufficio istruttore verifica la natura degli investimenti inseriti nella domanda. Nel caso in cui siano stati previsti investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, si procede ad ammettere le voci di spesa relative a tali investimenti in forma condizionata, subordinando la definitiva ammissibilità all'esito positivo delle verifiche istruttorie da effettuare in fase di pagamento come meglio descritte al successivo paragrafo 3.1.2.

3.1.2. Controlli sulla domanda di pagamento presentata sul PSR

L'ufficio istruttore verifica la natura degli investimenti rendicontati nella domanda. Nel caso in cui siano stati rendicontati investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta, si passa alle verifiche successive.

A questo punto si verifica se il CUAA è o è stato uno dei seguenti soggetti:

a) Organizzazioni di Produttori/Filiali

L'ufficio istruttore verifica se il richiedente è o è stato una Organizzazione di Produttori o una Filiale in base a quanto dichiarato nella domanda di pagamento e a quanto risultante dall'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole. In caso di discordanza tra tali dati l'ufficio istruttore effettua i necessari approfondimenti coinvolgendo l'Ufficio regionale competente in materia di OCM ortofrutta.

b) Soci diretti o indiretti delle Organizzazioni di Produttori

L'ufficio istruttore verifica se il richiedente è o è stato associato a una OP, in base a quanto dichiarato nella domanda di pagamento e a quanto risultante dall'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole. In caso di discordanza tra tali dati l'ufficio istruttore effettua i necessari approfondimenti con l'Ufficio regionale competente in materia di OCM ortofrutta.

Le verifiche successive sono le seguenti a seconda che trattasi di:

a) OP/Filiali o soci diretti ed indiretti di OP riconosciute dalla Regione Toscana

Se dalle verifiche di cui sopra risulta che il richiedente è o è stato una OP/Filiale o un socio diretto o indiretto di una OP, l'ufficio istruttore dovrà incrociare il CUAA del soggetto richiedente con quelli che risultano inseriti nelle rendicontazioni presentate ad ARTEA dalla OP interessata al fine di escludere che il soggetto abbia richiesto altri finanziamenti sull'OCM ortofrutta.

Se dalle suddette verifiche risulta che il soggetto ha richiesto un finanziamento a valere sull'OCM ortofrutta, l'ufficio istruttore dovrà procedere ad incrociare i dati identificativi dei documenti di spesa rendicontati nella domanda di pagamento sul PSR (partita iva del fornitore, data e numero fattura ecc) con quelli rendicontati sull'OCM ortofrutta. Con Artea sarà concordata la procedura attraverso cui è possibile l'incrocio dei suddetti archivi.

In caso che la suddetta verifica si concluda con l'accertamento che uno stesso documento di spesa sia già stato rendicontato sull'OCM, le voci di spesa già inserite nella rendicontazione a valere sull'OCM ortofrutta sono escluse dal finanziamento sul PSR.

b) OP/Filiali o soci diretti ed indiretti di OP riconosciute da una Regione diversa dalla Toscana

Nel caso in cui si tratti di un socio diretto o indiretto di una OP riconosciuta da una Regione diversa dalla Regione Toscana, nelle more della realizzazione di un sistema interoperabile di gestione di controllo delle domande di aiuto e di pagamento a livello nazionale, l'ufficio istruttore dovrà chiedere all'Organismo pagatore competente (AGEA o Organismo Pagatore Regionale) se il soggetto è inserito in una rendicontazione presentata sull'OCM ortofrutta e, in caso di risposta affermativa, i dati identificativi dei documenti di spesa rendicontati (partita iva del fornitore, data e numero fattura ecc) nonché le singole voci di spesa rendicontate a valere sull'OCM.

Nel caso in cui dalla documentazione ricevuta dall'organismo pagatore competente risulti che il soggetto è inserito in una rendicontazione a valere sull'OCM, l'ufficio istruttore dovrà procedere ad incrociare i dati identificativi dei documenti di spesa rendicontati nella domanda di pagamento sul PSR (partita iva del fornitore, data e numero fattura ecc) con quelli rendicontati sull'OCM ortofrutta.

In caso che la suddetta verifica si concluda con l'accertamento che uno stesso documento di spesa sia già stato rendicontato sull'OCM, le voci di spesa già inserite nella rendicontazione a valere sull'OCM ortofrutta sono escluse dal finanziamento sul PSR.

3.2. Controlli relativi alla complementarietà con OCM olio di oliva

3.2.1. Premessa

Al fine di impostare correttamente i controlli relativi alla complementarietà con l'OCM olio di oliva occorre considerare preliminarmente alcune peculiarità che la differenziano dall'OCM ortofrutta.

In primo luogo l'organismo pagatore competente per l'OCM olio di oliva è AGEA e non gli organismi pagatori regionali come per l'OCM ortofrutta.

Pertanto, per l'OCM olio di oliva, l'eventuale applicazione di controlli relativi alla complementarietà su tutti gli investimenti direttamente e univocamente attribuibili a tale settore olio di oliva comporterebbe per gli uffici istruttori di dover chiedere ad AGEA i dati relativi alle rendicontazioni presentate dalle OP sull'OCM olio di oliva in un rilevante numero di casi (i soci delle OP del settore olio di oliva sono infatti molto più numerosi di quelli delle OP del settore ortofrutta).

In secondo luogo occorre tener presente che a marzo 2015 sono stati approvati i programmi di attività delle OP del settore olio di oliva per il triennio 1° aprile 2015 - 31 marzo 2018 prevedendo il rispetto dei criteri di demarcazione con il PSR analoghi a quelli previsti nel periodo di programmazione 2007/2013; a livello regionale non sono state pertanto attivate alcune misure di tali programmi che prevedevano il finanziamento di investimenti nelle aziende agricole dei soci dell'OP e, più in generale la stragrande maggioranza delle spese previste nei Programmi sono sostenute direttamente dalle OP.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene appropriato, per quanto riguarda l'OCM olio di oliva, effettuare una distinzione tra le diverse tipologie di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore olio di oliva, al fine di impostare i controlli relativi alla complementarietà in modo differenziato a seconda della tipologia di investimento.

In particolare la realizzazione, da parte di soci o non soci di OP, di impianti olivicoli, inclusi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti, come pure gli interventi di miglioramento dei sistemi di irrigazione sono finanziati esclusivamente nell'ambito del PSR 2014/2020. Per queste tipologie di investimenti non è quindi necessario prevedere alcun controllo di complementarietà dal momento che non vi sono rischi di sovrapposizione fra OCM e PSR in quanto non attivati a livello nazionale o regionale nei programmi di attività delle OP del settore olio di oliva per il triennio 1° aprile 2015 - 31 marzo 2018

Per le rimanenti tipologie di investimenti occorre invece procedere ai controlli di complementarietà di seguito descritti, con particolare riferimento agli interventi di seguito elencati che risultano attivati a livello regionale nei programmi di attività delle OP del settore olio di oliva per il triennio 1° aprile 2015 - 31 marzo 2018:

- straordinaria manutenzione degli oliveti degradati compresi terrazzamenti, ciglionamenti e muretti a secco;
- potatura di riforma degli oliveti;
- ripulitura del terreno e inerbimento degli oliveti (solo misure a premio);
- acquisto macchine e attrezzature per la difesa fitosanitaria, per la gestione del terreno, per la potatura, per la raccolta incluse le reti per la raccolta, i cassoni, i bins e le cassette
- acquisto macchine e attrezzature per i frantoi, impianti di confezionamento dell'olio e contenitori per lo stoccaggio dell'olio;
- acquisto di attrezzature per l'effettuazione di analisi.

3.2.2. Controlli sulla domanda di aiuto/varianti presentate sul PSR

L'ufficio istruttore verifica la natura degli investimenti inseriti nella domanda. Nel caso in cui siano stati previsti investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore olio di oliva, si procede ad ammettere le voci di spesa relative a tali investimenti in forma condizionata, subordinato la definitiva ammissibilità all'esito positivo delle verifiche da effettuare in fase di pagamento come descritte di seguito.

Tuttavia qualora gli investimenti inseriti nella domanda riguardino la realizzazione di impianti olivicoli, inclusi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti, come pure gli interventi di miglioramento dei sistemi di irrigazione sono ammessi senza alcuna condizione.

3.2.3. Controlli sulla domanda di pagamento presentata sul PSR

L'ufficio istruttore verifica la natura degli investimenti rendicontati nella domanda. Nel caso in cui siano stati rendicontati investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore olio di oliva, si passa alle verifiche successive.

Qualora gli investimenti inseriti nella domanda riguardino la realizzazione di impianti olivicoli, inclusi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti, come pure gli interventi di miglioramento dei sistemi di irrigazione non si procede alle verifiche descritte di seguito.

A questo punto si verifica se il CUAA è o è stato uno dei seguenti soggetti:

a) Organizzazioni di Produttori

L'ufficio istruttore verifica se il richiedente è o è stato una Organizzazione di Produttori in base a quanto dichiarato nella domanda di pagamento e a quanto risultante dall'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole. In caso di discordanza tra tali dati l'ufficio istruttore effettua i necessari approfondimenti con l'Ufficio regionale competente in materia di OCM olio di oliva.

b) Soci diretti o indiretti delle Organizzazioni di Produttori

L'ufficio istruttore verifica se il richiedente è o è stato associato a una OP, in base a quanto dichiarato nella domanda di pagamento e a quanto risultante dall'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole. In caso di discordanza tra tali dati l'ufficio istruttore effettua i necessari approfondimenti con l'Ufficio regionale competente in materia di OCM olio di oliva.

Se dalle verifiche di cui sopra risulta che il richiedente è o è stato una OP o un socio diretto o indiretto di una OP, l'ufficio istruttore dovrà chiedere ad AGEA, nelle more della realizzazione di un sistema interoperabile di gestione di controllo delle domande di aiuto e di pagamento a livello nazionale, se il soggetto è inserito in una rendicontazione presentata sull'OCM olio di oliva e, in caso di risposta affermativa, i dati identificativi dei documenti di spesa rendicontati (partita iva del fornitore, data e numero fattura ecc) nonché le singole voci di spesa rendicontate a valere sull'OCM.

Nel caso in cui dalla documentazione ricevuta da AGEA risulti che il soggetto è inserito in una rendicontazione a valere sull'OCM, l'ufficio istruttore dovrà procedere ad incrociare i dati identificativi dei documenti di spesa rendicontati nella domanda di pagamento sul PSR (partita iva del fornitore, data e numero fattura ecc) con quelli rendicontati sull'OCM olio di oliva.

In caso che la suddetta verifica si concluda con l'accertamento che uno stesso documento di spesa sia già stato rendicontato sull'OCM, le voci di spesa già inserite nella rendicontazione a valere sull'OCM olio di oliva sono escluse dal finanziamento sul PSR.

4 Controlli nella fase di approvazione, esecuzione e rendicontazione dei Programmi Operativi delle Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutta presentati nell'ambito dell'OCM

4.1. Premessa

In linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale del settore ortofrutticolo, il rispetto del criterio di complementarità viene verificato con la situazione vigente al momento della presentazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale.

In linea con quanto previsto dalla Strategia Nazionale del Settore Ortofrutticolo, le OP/AOP che operano in più regioni devono seguire le regole di complementarità stabilite dal PSR della Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuata l'operazione e/o l'investimento.

Sono pertanto possibili tre casistiche:

1. Soci di OP di competenza della Regione Toscana con UTE in Toscana: devono seguire le regole di complementarità del PSR della Regione Toscana.
2. Soci di OP di competenza di altre Regioni con UTE in Toscana: devono seguire le regole di complementarità del PSR della Regione Toscana.
3. Soci di OP di competenza della Regione Toscana con UTE in altre Regioni: devono seguire le regole di complementarità del PSR della Regione di competenza per quanto relativo alle UTE fuori regione.

4.2. Controlli nella fase di approvazione dei Programmi operativi, delle modifiche per l'anno successivo e delle modifiche in corso d'anno (di competenza della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale)

Nel corso dell'istruttoria per l'approvazione dei Programmi operativi presentati dalle OP del settore ortofrutta, nonché delle loro modifiche per l'anno successivo e delle eventuali modifiche in corso d'anno, l'ufficio competente della Regione Toscana verifica, tra l'altro che:

- la descrizione delle misure comprese nel programma indichi in che misura le varie misure proposte siano complementari e coerenti con altre misure, comprese quelle finanziate o ammissibili al sostegno di altri fondi dell'Unione, in particolare al sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale, e non comportino rischi di doppio finanziamento da parte di fondi dell'Unione (ai sensi dell'art. 59, lettera c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 543/2011);
- il Programma operativo sia corredato da una dichiarazione scritta dell'OP attestante che non ha beneficiato né beneficerà, direttamente o indirettamente di alcun altro finanziamento dell'Unione o nazionale per azioni ammissibili ad un aiuto in forza del Reg. UE n. 543/2011 (ai sensi dell'art. 61, lettera c) del Reg. UE n. 543/2011).

I Programmi Operativi vengono approvati in forma condizionata, subordinando la definitiva ammissibilità degli stessi all'esito positivo dei controlli nella fase di esecuzione e di rendicontazione descritti al successivo paragrafo 4.3.

4.3. Controlli nella fase di esecuzione e di rendicontazione dei Programmi operativi (di competenza di ARTEA)

Le verifiche successive sono le seguenti a seconda che trattasi di:

a) OP/Filiali o soci diretti ed indiretti di OP con UTE in Regione Toscana

Nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulle rendicontazioni dei Programmi operativi, l'ufficio competente di ARTEA provvede, tra l'altro, ad incrociare i CUAA dei soggetti che hanno sostenuto gli investimenti inseriti nelle rendicontazioni di cui sopra con quelli che risultano inseriti nelle domande di pagamento presentate ad ARTEA sul PSR al fine di escludere che il soggetto abbia richiesto altri finanziamenti sul PSR. Con Artea sarà concordata la procedura attraverso cui è possibile l'incrocio dei suddetti archivi.

Se dalle suddette verifiche risulta che il soggetto ha richiesto un finanziamento a valere sul PSR, l'ufficio competente di ARTEA dovrà procedere ad incrociare i dati identificativi dei documenti di spesa inseriti nella rendicontazione del Programma Operativo (partita iva del fornitore, data e numero fattura ecc) con quelli rendicontati nella domanda di pagamento sul PSR.

In caso che la suddetta verifica si concluda con l'accertamento che uno stesso documento di spesa sia già stato inserito in una domanda di pagamento sul PSR, le voci di spesa già inserite nella domanda di pagamento a valere sul PSR sono escluse dal finanziamento sull'OCM ortofrutta.

b) Soci diretti ed indiretti di OP riconosciute dalla Regione Toscana con UTE fuori Regione

b.1) misure ad investimento

Qualora le rendicontazioni dei Programmi Operativi comprendano anche spese riferite ad UTE ubicate in Regioni diverse dalla Regione Toscana, nelle more della realizzazione di un sistema interoperabile di gestione di controllo delle domande di aiuto e di pagamento a livello nazionale, l'ufficio competente di ARTEA dovrà chiedere agli Organismi pagatori competenti per i pagamenti a valere sui PSR di tali Regioni (AGEA o OPR) se i soggetti che conducono le UTE di cui sopra hanno presentato domande di pagamento a valere sui PSR di tali Regioni e, in caso di risposta affermativa, i dati identificativi dei documenti di spesa inseriti nelle relative domande di pagamento (partita iva del fornitore, data e numero fattura ecc) nonché le singole voci di spesa rendicontate a valere sul PSR.

Nel caso in cui dalla documentazione ricevuta dall'organismo pagatore competente risulti che il soggetto ha presentato una domanda di pagamento a valere sul PSR, l'ufficio competente di ARTEA dovrà procedere ad

incrociare i dati identificativi dei documenti di spesa rendicontati sull'OCM ortofrutta (partita iva del fornitore, data e numero fattura ecc) con quelli inseriti nella domanda di pagamento sul PSR.

In caso che la suddetta verifica si concluda con l'accertamento che uno stesso documento di spesa sia già stato inserito in una domanda di pagamento sul PSR, le voci di spesa già inserite in tale domanda di pagamento sono escluse dal finanziamento sull'OCM.

b.2) misure a premio

Qualora la rendicontazione del Programma operativo contenga anche premi riferiti a superfici, nelle more della realizzazione di un sistema interoperabile di gestione di controllo delle domande di aiuto e di pagamento a livello nazionale, l'ufficio competente di ARTEA dovrà chiedere agli Organismi pagatori competenti per i pagamenti a valere sui PSR di tali Regioni (AGEA o OPR) se i soggetti che conducono dette superfici hanno presentato domande di pagamento a valere sui PSR di tali Regioni, e in caso di risposta affermativa, i dati identificativi delle superfici cui si riferiscono eventuali premi richiesti sul PSR.

Nel caso in cui dalla documentazione ricevuta dall'organismo pagatore competente risulti che il soggetto ha presentato una domanda di pagamento, l'ufficio competente di ARTEA dovrà procedere ad incrociare i dati identificativi delle superfici cui si riferiscono i premi richiesti sull'OCM ortofrutta con quelli inseriti nella domanda sul PSR.

In caso che la suddetta verifica si concluda con l'accertamento che per una determinata superficie è già stato chiesto un premio nell'ambito di una domanda sul PSR, tali superfici vengono escluse dal finanziamento sull'OCM.

5 Controlli nella fase di valutazione, esecuzione e rendicontazione dei Programmi di attività delle Organizzazioni di Produttori del settore olio di oliva presentati nell'ambito dell'OCM

5.1. Controlli nella fase di valutazione dei Programmi di attività (di competenza della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale)

Nel corso dell'istruttoria per la valutazione dei Programmi di attività presentati dalle OP del settore olio di oliva, nonché delle loro eventuali modifiche per l'annualità successiva, l'ufficio competente della Regione Toscana verifica, tra l'altro che:

- il Programma o la modifica non preveda la realizzazione di impianti olivicoli, inclusi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti come pure gli interventi di miglioramento dei sistemi di irrigazione in quanto non attivati a livello nazionale o regionale nei programmi di attività delle OP del settore olio di oliva per il triennio 1° aprile 2015 - 31 marzo 2018.;
- il Programma di attività sia corredato da una dichiarazione scritta dell'OP contenente l'impegno, a nome proprio e dei propri aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'OCM olio di oliva, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione.

La valutazione dei Programmi di attività viene effettuata in forma condizionata, subordinando la definitiva ammissibilità degli investimenti attivabili sia sull'OCM che sul PSR, come previsti al precedente paragrafo 3.2.1, all'esito positivo dei controlli nella fase di esecuzione e di rendicontazione di competenza di AGEA di cui al successivo paragrafo 5.2.

5.2. Controlli nella fase di esecuzione e di rendicontazione dei Programmi di attività (di competenza di AGEA)

Il presente documento, unitamente al decreto di approvazione, sarà trasmesso anche ad AGEA affinché, nella definizione delle procedure di propria competenza nella fase di esecuzione e di rendicontazione dei Programmi di attività delle OP del settore olio di oliva finanziati ai sensi

dell'OCM, AGEA possa tenere presenti le presenti disposizioni, per adottare modalità di controllo dell'assenza di doppi finanziamenti con il PSR analoghe a quelle previste al precedente paragrafo 4.3 per l'OCM ortofrutta.